



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Prot. **11746**

San Felice del Benaco, 17/12/2018

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, LEGGE N.241/1990
FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA
"MIGLIORIE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SAN FELICE DEL BENACO - INSTALLAZIONE
IMPIANTO AD OZONO"**

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

AUTORIZZAZIONE UNICA

Premesso che con richiesta del 06 agosto 2018 prot. n. 7440 (p.e. n. 82-0/2018) e successiva richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata del 13.11.2018 prot. n. 10366 (p.e. n. 82-0/2018) il Sig. Sinatra Gianfranco (cod. fisc. SNT GFR 66P25 G371E) in qualità di responsabile tecnico dell'Ufficio "Acque Bresciane area Est" chiedeva le seguenti opere: "**migliorie impianto di potabilizzazione di San Felice del Benaco - installazione impianto ad ozono**" da eseguirsi su impianto sito in via Zublino n. 20, depositando la seguente documentazione:

- Richiesta di Permesso di Costruire
- Istanza di autorizzazione paesaggistica
- Allegato A – Relazione Tecnica Generale
- Allegato E1 – relazione tecnica impianto elettrico
- Allegato N – Documentazione Fotografica
- Allegato E – Cronoprogramma
- Tavola 1 – Inquadramento territoriale
- Tavola 2 – Planimetria generale degli interventi
- Tavola 3 – Particolare pianta opere edili e meccaniche
- Tavola 4 – Sezione Schematica opere da eseguire
- Tavola 5 – Schema funzionale opere idrauliche
- Tavola 6 – Collegamento serbatoio di reazione a collettori dei filtri carbone attivo
- Tavola 7 – Carpenterie C.A. Caldana serbatoio
- Tavola E4 – Planimetria utenze elettriche e strumentazione di processo, impianto di terra, vie cavi e impianti di servizio
- Relazione Paesaggistica Semplificata

Atteso che dall'esame contestuale della proposta e dell'area oggetto d'intervento si era evidenziata la presenza di più profili di interesse, la scrivente amministrazione ha ritenuto opportuno procedere all'indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 al fine di conseguire in un unico procedimento tutti gli atti d'assenso;

Considerato che con comunicazione prot. **10454/18** del **15.11.2018** inviata a mezzo PEC la scrivente amministrazione ha provveduto ad inoltrare alle Amministrazioni ed agli Enti coinvolti avviso di indizione di

conferenza di servizi decisoria tramite procedura semplificata asincrona, con contestuale messa a disposizione sul sito dell'amministrazione Comunale della documentazione a corredo dell'istanza;

Verificato che nei termini di cui all'avviso di indizione di conferenza (i.e. 15giorni – Art. 14bis co. 2 L 241/1990), ovvero entro il 30.11.2018, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti non hanno provveduto ad inoltrare alla scrivente amministrazione richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti circa i contenuti della richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO

In data giovedì 17 dicembre 2018 alle ore 10:00 presso il Comune di San Felice del Benaco si è aperta la Conferenza dei servizi decisoria relativa ai **"MIGLIORIE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SAN FELICE DEL BENACO - INSTALLAZIONE IMPIANTO AD OZONO"** alla quale sono presenti:

- Per il Comune di San Felice del Benaco:
Ing. Nicola Zanini _ Responsabile Area Edilizia ed Urbanistica
Geom. Francesco Podavini _ Responsabile del Procedimento

Dato atto che ai sensi dell'art. 14bis co. 1 della L 241/1990 la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona, in sede di conferenza si è tenuto conto dei seguenti pareri giunti entro i termini di cui alla convocazione, da parte degli invitati i seguenti pareri:

- ATS di cui al prot. comunale n. 10947 del 30.11.2018;
- Provincia di Brescia Settore Territorio di cui al prot. comunale 10914 del 29.11.2018;

Inoltre anche se fuori termine sono pervenuti i pareri degli Enti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia prot. n. 19992 del 13.12.2018, registrato al prot. comunale n. 11532 del 18.12.2018;
- Parere Regione Lombardia prot. n. Z1.2018.0031406/18.12.2018, registrato al prot. comunale n. 11521 del 18.12.2018;

che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e dei quali si s'è tenuto conto nonostante fossero giunti fuori termine;

Considerato altresì che alla data della conferenza non sono giunti pareri da parte di:

- A.R.P.A.;
- ATO Ufficio D'Ambito;
- Acque Bresciane S.r.l.;

Per i quali ai sensi dell'art. 14bis co. 4 L 241/1990 per i medesimi viene assunto assenso senza condizioni

Ciò anteposto si è proceduto all'analisi dei contenuti dei pareri giunti come sopra riportati osservando quanto di seguito riportato:

- **Parere Provincia di Brescia Settore Territorio:**
".....non si rilevano elementi di incompatibilità con il vigente Piano di Coordinamento Provinciale PTCP";
- **Parere ATS:**
Parere igienico – sanitario favorevole subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - *Comunicare ad ATS/Equipe Territoriale Igiene 3 Garda il calendario di adeguamento delle opere murarie della vasca di contatto, affinché la stessa possa mettere in atto i controlli ai punti rete significativi dell'acquedotto;*
 - *Dosare opportunamente il flocculante, tenendo conto dell'assenza temporanea della vasca di preossidazione a chiocciola;*
- **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia "**

“... si esprime parere favorevole”;

- **Regione Lombardia**

“...l'esercizio delle funzioni paesaggistiche per le opere in progetto non rientra.....tra le competenze della scrivente Amministrazione regionale...”

Ciò premesso

LA CONFERENZA DECISORIA

Vista la Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,

DISPONE

che per quanto attiene i contenuti della richiesta è possibile esprimere:

PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza decisoria relativa all'intervento delle opere di “**MIGLIORIE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SAN FELICE DEL BENACO - INSTALLAZIONE IMPIANTO AD OZONO**” da eseguirsi su impianto sito in via Zublino n. 20 e come tale

AUTORIZZA

salvi ed impregiudicati diritti di terzi il Sig. Sinatra Gianfranco (cod. fisc. SNT GFR 66P25 G371E) in qualità di responsabile tecnico dell'Ufficio “Acque Bresciane area Est” alla realizzazione dei lavori relativi a “MIGLIORIE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SAN FELICE DEL BENACO - INSTALLAZIONE IMPIANTO AD OZONO”, da realizzarsi nel comune di San Felice del Benaco (BS), in via Zublino n. 20, all'interno del mappali 5489 e 5906, foglio 2 sez. SFE, secondo gli elaborati progettuali richiamati in premessa ed allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con le seguenti prescrizioni:

- **Comunicare ad ATS/Equipe Territoriale Igiene 3 Garda il calendario di adeguamento delle opere murarie della vasca di contatto, affinché la stessa possa mettere in atto i controlli ai punti rete significativi dell'acquedotto;**
- **Dosare opportunamente il flocculante, tenendo conto dell'assenza temporanea della vasca di preossidazione a chiocciola;**

in aggiunta alle seguenti di carattere generale:

1. Rispetto integrale dell'autorizzazione sismica nr. 40/2018 del 12 novembre 2011 prot. comunale 10289;
2. Il Titolare del Permesso di Costruire, il Committente e il Costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di Piano nonché, unitamente al Direttore dei Lavori, a quelle del Permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo;
3. **L'intervento di cui alla presente Autorizzazione Unica è da intendersi a titolo gratuito ai sensi dell'Art. 17 co. 3 lettera c) del DPR 380/2001 e s.m.i. e come tale l'ammontare del Contributo di Costruzione è determinato in:**

| | | |
|----------------------------------|----------|-------------|
| Oneri urbanizzazione primaria: | € | 0,00 |
| Oneri urbanizzazione secondaria: | € | 0,00 |
| Costo di costruzione: | € | <u>0,00</u> |
| TOTALE | € | 0,00 |
4. Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere;
5. Il luogo dei lavori dovrà comunque essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, richiedendo il preventivo permesso comunale per l'eventuale occupazione di spazio pubblico. Sugli assiti od altri ripari dovrà essere apposta apposita segnaletica, anche luminosa per la notte, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e sicurezza stradale; i materiali, le strutture e le macchine utilizzate dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di suolo pubblico non dovranno comunque creare intralcio e pericolo;
6. **La comunicazione di inizio e fine lavori con l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tecnico e sul sito internet istituzionale, deve avvenire entro cinque giorni;** tale documentazione deve essere consegnata o

- trasmessa all'Ufficio Comunale, con l'indicazione del D.L. e della ditta appaltatrice delle opere; la eventuale sostituzione dell'impresa e/o Direttore dei Lavori dovrà essere tempestivamente segnalata al Comune;
7. Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere comunque ai seguenti adempimenti: - esposizione del cartello di cantiere con l'indicazione degli estremi del presente provvedimento unico, del titolare del permesso, del direttore dei Lavori, dell'Impresa esecutrice all'Ufficio Tecnico del Comune di San Felice del Benaco, conservandone in cantiere la copia vistata;
 8. Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in materia;
 9. L'intervento dovrà comunque essere realizzato conformemente a quanto disposto dal locale Regolamento d'Igiene;
 10. Il fabbricato non potrà essere utilizzato senza il preventivo deposito ai sensi di legge del collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica;
 11. Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo Permesso di Costruzione;
 12. I materiali, se non indicati negli elaborati allegati alla presente, dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 13. L'eventuale tinteggiatura esterna delle strutture e dei sistemi tecnologici dovrà essere preventivamente comunicata e sottoposta alla Commissione per il Paesaggio indipendentemente da eventuali simulazioni grafiche e fotografiche allegate all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata da questo Ufficio;
 14. In caso di riparazione e/o modifiche del suolo pubblico e/o per esigenze di passaggio di pubblico interesse che richiedano la temporanea rimozione dei manufatti di cantiere e/o Permessi, gli interessati, su semplice richiesta del Comune, sono obbligati alla rimozione e alla ricollocazione in sito, con le modifiche rese necessarie, a loro spese e responsabilità;
 15. Le opere che non siano mantenute in buono stato di conservazione verranno considerate difformi da quelle previste nel presente Permesso;
 16. Il presente provvedimento viene rilasciato fatto salvo diritti di terzi e, nel caso di occupazione di suolo pubblico, viene rilasciato fatta salva la possibilità del proprietario dell'area occupata di richiedere in qualsiasi momento la rimozione dei manufatti;
 17. Nel caso di occupazione e manomissione di suolo pubblico comunale dovrà essere richiesto il relativo permesso presso l'Ufficio competente del Comune di San Felice del Benaco;
 18. Il titolare del presente Permesso dovrà provvedere alla periodica manutenzione e messa in sicurezza di tutti i manufatti ed è pienamente responsabile per ogni eventuale danno prodotto dagli stessi; nel caso di sopravvenuto pericolo e/o di mancata manutenzione i manufatti dovranno essere rimossi in quanto difformi da quelli previsti con il presente Permesso;
 19. Il rilascio del presente Permesso di Costruire non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi alle leggi e ai regolamenti in materia vigenti e di munirsi, sotto la propria responsabilità, delle autorizzazioni e/o pareri necessari in applicazione di disposti normativi e di vincoli di qualsiasi genere che interessano l'immobile oggetto dell'intervento;
 20. Il presente Permesso non costituisce Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e dell'art. 46 del DPR 16.12.1992 n. 495 in materia di Sicurezza Stradale;
 21. Dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 09/042008, n.81;
 22. Dovrà essere rispettata la normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità al progetto presentato ed alle disposizioni legislative di cui alla L. n. 13/1989, al D.P.R. n. 236/1989 ed alla L.R. n. 6/1989;
 23. Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a presentare, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, la domanda di rilascio del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 24. Obbligo di allacciamento alla rete fognaria esistente, le acque bianche a dispersione con drenaggi nel sottosuolo del lotto;

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i. I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica e dovranno essere completati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Decorsi tali termini l'autorizzazione unica decade di diritto per la parte di lavori non eseguiti tranne che, anteriormente alle scadenze, venga richiesta una proroga che potrà essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive. La proroga potrà essere concessa solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione.

In caso di trasferimento dell'immobile, prima dell'inizio della costruzione, i nuovi proprietari devono richiedere la variazione dell'intestazione del permesso di costruire a loro nome allegando alla domanda la copia del titolo di acquisto;

Si trasmetta copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza a tutti gli interessati al procedimento.

RAMMENTA:

1. Che a mente del combinato disposto degli artt. 14-bis co. 5 e 14-quater co. 1 e 3, la presente determinazione è immediatamente efficace, e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Felice del Benaco, e sul sito web del Comune di San Felice del Benaco www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it.

Al presente provvedimento fanno fede gli allegati depositati presso l'Archivio Comunale che si compongono di:

1. Richiesta di Permesso di Costruire
2. Istanza di autorizzazione paesaggistica
3. Allegato A – Relazione Tecnica Generale
4. Allegato E1 – relazione tecnica impianto elettrico
5. Allegato N – Documentazione Fotografica
6. Allegato E – Cronoprogramma
7. Tavola 1 – Inquadramento territoriale
8. Tavola 2 – Planimetria generale degli interventi
9. Tavola 3 – Particolare pianta opere edili e meccaniche
10. Tavola 4 – Sezione Schematica opere da eseguire
11. Tavola 5 – Schema funzionale opere idrauliche
12. Tavola 6 – Collegamento serbatoio di reazione a collettori dei filtri carbone attivo
13. Tavola 7 – Carpenterie C.A. Caldana serbatoio
14. Tavola E4 – Planimetria utenze elettriche e strumentazione di processo, impianto di terra, vie cavi e impianti di servizio
15. Relazione Paesaggistica Semplificata

San Felice del Benaco, 24 dicembre 2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Podavini



Il Responsabile del Servizio
Ing. Nicola Zanini

